

La cosiddetta *Epitome Guelferbitana* della *Lex Romana Visigothorum*

Detlef Liebs

(Universität Freiburg im Breisgau)

Abstract: The so-called *Epitome Guelferbitana* of the *Lex Romana Visigothorum* or (Alaric's) Breviary has survived following the oldest version of the *Lex Salica* in a manuscript now in Wolfenbüttel from about 760 AD. The *Epitome* probably originates from mid-6th century in northern Burgundy and may have been drafted by an instructor of law. It stands out thanks to its practical handling of the later Roman law at that time and environment, adapting traditional regulations to contemporary demands.

Keywords: *epitome*; late Roman law; Frankish rule; shorten legal provisions; adapt them; teach law.

Sommario: 1. Tradizione manoscritta – 2. Forma – 3. Contenuto – 3.1. Posizione giuridica dei Giudei – 3.2. Diritto ecclesiastico – 3.3. Diritto delle persone – 3.4. Diritto di famiglia – 3.5. Diritto delle obbligazioni – 3.6. Diritto penale privato – 3.7. Diritto criminale – 4. Riepilogo.

1. Tradizione manoscritta

L'*epitome* di Wolfenbüttel del Breviario, o *Epitome Guelferbitana*, presumibilmente proviene da un solo autore, di seguito indicato brevemente come G¹. È conservata soltanto in un manoscritto della Herzog August Bibliothek a Wolfenbüttel, unitamente alla più antica versione della *Lex Salica*, alla quale la nostra *Epitome* segue². Fino al 1689, il manoscritto si trovava nel monastero di Weißenburg, nella Bassa Alsazia³, ma la sua origine va collocata nel nord oppure

¹ Altre abbreviazioni rare o soltanto qui usate: LRV = *Lex Romana Visigothorum*; NT = LRV *Novellae Theodosii*; NV = LRV *Novellae Valentiniani* (III); P = LRV *Pauli Sententiae*; T = LRV *Codex Theodosianus*. Una versione tedesca un po' ampliata sarà pubblicata nella ZSSr.

² Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Weissenburg 97, foll. 37^v – 87^r.

³ A ciò G. HÄNEL (ed.), *Lex Romana Visigothorum*, Leipzig, 1849 (di seguito HÄNEL, LRV), *Prolegomena* LXXX–LXXXII; A. HOLDER, *Lex Salica mit der mallobergischen Glosse nach*

nell'est della Francia, verosimilmente in Burgundia⁴. La *Lex Salica* ha inizio nel verso del primo foglio. Alla fine, prima dell'epilogo della *Lex* si trova inserito un contratto fra Childeberto I e Clotario I, due dei quattro figli sopravvissuti di Clodoveo. E dopo l'epilogo segue dapprima una lista dei re Franchi fino all'ultimo dei Merovingi⁵, Childerico III, il quale avrebbe regnato nove anni, un'indicazione in effetti corretta: fino al 750 o 751; i re carolingi che sono a lui succeduti, Pipino (751-768), Carlo Magno (768-814) e Carlomanno (768-771), non sono menzionati. Nell'ultima riga della lista ha inizio una parodia di alcune espressioni antichizzate presenti nella *Lex Salica*, che non venivano ormai più comprese. La parodia si estende fino alla riga 20 che prematuramente termina. Nella riga 21 ha inizio l'*Epitome Guelferbitana* con le parole *Incipiunt tituli legum ex corpore theodosiani*. Ad esse non segue, però, alcun indice dei titoli, bensì immediatamente il primo titolo dell'estratto del *Codex Theodosianus* nel Breviario con le parole *de constitutionibus principum*, che costituiscono la prima rubrica, seguito dal testo del titolo, *summae* delle prime due costituzioni: Primo. *Legem sine die et console non valet*. Secondo. *Legis ignorare nulli permissum* e così via.

L'*Epitome* termina con le parole *EXPLICIT liber iureddicus ex diversorum sententiis elucidatus*⁶. Così, come all'inizio si parla di *leges ex corpore theodosiani*, il che prende solamente la prima parte dell'opera, quella con le *Leges*, presumibilmente incluse le Novelle post-teodosiane⁷, la notazione conclusiva riguarda sola-

den Handschriften von Tours – Weißenburg – Wolfenbüttel und von Fulda – Augsburg – München, Leipzig, 1879, 80–85; M. CONRAT, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im frühen Mittelalter*, vol. I, Leipzig, 1891 (di seguito CONRAT, *Geschichte*), 231 s.; TH. MOMMSEN (ed.), *Theodosiani libri XVI*, Berlin, 1905 (di seguito MOMMSEN, *Th*), *Prolegomena* CII; E. A. LOWE, *Codices Latini antiquiores* (di seguito LOWE, *CLA*) IX, Oxford, 1959, no. 1395; J. GAUDEMET, *Le Bréviaire d'Alaric et les Epitome*, Milano, 1965 (= *Ius Romanum Medii Aevi* I, 2 b aa β), 44–46 e 53 s.; H. SIEMS, *Handel und Wucher im Spiegel frühmittelalterlicher Rechtsquellen*, Hannover, 1992, 194; H. MORDEK, *Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta*, München, 1995, 958–960. Meno redditizio C. v. SCHWERIN, *Die Epitome Guelferbytana zum Breviarium Alaricianum*, in *Atti del congresso internazionale di diritto romano* (Bologna-Roma, 17-27 aprile 1933), vol. I, Pavia, 1934, 167–196, il quale s'occupa di rinvii trasversi, se non già decifrati di HÄNEL, *LRV* 16–452, ma senza interessarsi dei problemi reali, i cui risultati sono, se non ripetono cose conosciute, vaghi o appena accettabili.

⁴ Così LOWE, *CLA* IX 1395; generalmente per la Francia orientale o settentrionale B. BISCHOFF presso K. A. ECKHARDT, *Zur Entstehungszeit der Lex Salica*, in *Festschrift zur Feier des zweihundertjährigen Bestehens der Akademie der Wissenschaften in Göttingen II. Philologisch-historische Klasse*, Berlin, 1951, 9 s.; similmente e sostenendo influssi insulari P. E. HÜBINGER, *ibid.* 11; sostenendo influssi meridionali E. STENGEL, *ibid.* 10; MORDEK, *Bibliotheca* 958, si contenta di citare Bischoff e Lowe.

⁵ Fol. 37^v lin. 4; riproduzione di questa pagina presso K. KROESCHELL, *Deutsche Rechtsgeschichte*, vol. I, Opladen 1999¹¹, 33.

⁶ Fol. 87^r lin. 21/22.

⁷ Fol. 37^v lin. 21 – 62^r lin. 10.

mente la seconda parte dell'*Epitome*, quella con il *Ius*⁸, anche ciò indicato brevemente, senza Gaio, Gregoriano etc.⁹. Per estensione e attualità delle disposizioni, le *Pauli Sententiae* avevano nella seconda parte un'importanza altrettanto notevole quanto il Teodosiano nella prima¹⁰. Inoltre, in quest'*Epitome* la parte relativa al *Ius* aveva inizio non con Gaio come per lo più, bensì con le *Pauli Sententiae*¹¹. Questa seconda parte è qui più ampia rispetto alla prima con le *Leges*, occupando 51 pagine rispetto alle 49 di quest'ultima. Nel Breviario, la parte contenente le *Leges* aveva invece un'estensione doppia rispetto alla parte contenente lo *Ius*, e ciò non solo a causa della presenza delle Novelle. Nell'ultima pagina lo scriba, un certo Agamberto¹², descrive i suoi sforzi. Il suo nome era, anche per quei tempi, poco comune: lo troviamo attribuito inoltre a un monaco di Tours alla isola Reichenau nell'anno ottocento, a quanto pare, però, non si tratta del nostro scriba¹³; ancora, questo era anche il nome dello scriba di due manoscritti, uno a Valenciennes, proveniente da St. Amand les Eaux, e uno a Berna, proveniente da Fleury¹⁴; infine, il nome Agamberto è anche attribuito a un incerto vescovo di Albi, da collocare intorno all'ottocentosessanta¹⁵.

⁸ Fol. 62^r lin. 11 – 87^r lin. 22.

⁹ HÄNEL, *LRV LXXXI*, ignorava la corrispondenza del *Explicit* a quella del *Incipit*. Se i due ivi nt. 343 e già LXVIII e LXIX citati *Explicit* di uguale tenore (due *libri decurtati* del Breviario, Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Savigny 1, e Paris, BN Lat. 9652, allora Suppl. 779), anch'essi hanno un *Incipit* corrispondente, il lettore non apprende; infatti suona, parimenti incompleto *Incipit liber legum*, MOMMSEN, *Th. Prolegomena* cit., (nt. 2), XCIX, mentre l'inizio di Savigny 1 è mutilato. Ma anche Paris, BN 4404, ha simili incompleti *Incipit* e *Explicit*, MOMMSEN, *loc. cit.* LXXI ss.

¹⁰ Fol. 62^r lin. 11 – 83^v lin. 7. Molte novelle concernevano questioni allora attuali, ma sotto i Franchi obsolete.

¹¹ HÄNEL, *LRV VIII* s., ma i tre ivi, nt. 24, indicati mss. non sono i soli, in più ci sono comunque l'*Epitome* di Sankt Gallen (presso HÄNEL, *LRV*, no. 42), D. LIEBS, *Legis Romanae Visigothorum Epitomen Sangallensem ... transscripsit*, in *ZRG RA*, 129, 2012, 1–112, v. Vorbemerkung 6, Gajus 100–108, *Pauli Sent.* 78–100; e l'*Epitome Fuldense* (presso HÄNEL, *LRV*, no. 45), D. LIEBS, *Scintilla de libro legum. Römisches Vulgarrecht unter den Merowingern*, Berlin, 2022, 21 s.

¹² Fol. 87^v lin. 11 s.

¹³ Così decisamente, ma non indicando cause H. BUTZMANN, *Die Weissenburger Handschriften*, Frankfurt am Main, 1964, 279, forse in base alla scrittura dei due mss.; candidamente allora sosteneva l'identità HOLDER, *Lex Salica* (nt. 2), 81 s.; in modo riservato SCHWERIN, *Die Epitome Guelferbyтана* cit., (nt. 2), 171; GAUDEMET, *Le Bréviaire* cit., (nt. 2), 45.

¹⁴ BUTZMANN, *loc. cit.*: Valenciennes, Bibliothèque Municipale Ms. lat. 59; rispettivamente Bern, Burgerbibliothek cod. Lat. 118, tutti e due sec. IX^m, B. BISCHOFF, *Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts, aus dem Nachlass hg. B. EBERSPERGER I*, Wiesbaden, 1998, 113 no. 537 (Bern), e III, 2014, 393 no. 6330 (Valenciennes).

¹⁵ L. DE MAS LATRIE, *Trésor de chronologie d'histoire et de géographie pour l'étude des documents du Moyen Age*, Paris, 1889 in folio, 1367, che rinviava a É. BALUZE, *Miscellanea* VI, ca. 1700, 431, per me non disponibile; ma riteneva in nt. 4, che Émile Mabille dubitava.

Il nostro manoscritto, dunque, deve essere stato prodotto dopo il 751, ma non molto tempo dopo; attualmente il manoscritto viene datato alla seconda metà dell'ottavo secolo¹⁶. Ai fini della determinazione dell'età dell'*Epitome*, ciò rappresenta però solamente un *terminus ante quem*¹⁷. Numerose aplografie, dittografie, errate divisioni di parole e ulteriori imperfezioni del manoscritto portano ad escludere che tutto ciò vada attribuito già a G¹⁸.

2. Forma

L'opera è composta da brevi, talvolta brevissime, *summae* dei passi del Breviario con una nuova formulazione¹⁹; essa è conservata nella sua interezza, incluso il testo conclusivo di Papiniano. Ai sedici libri del Teodosiano seguono i cinque libri delle Novelle post-teodosiane, qui numerate progressivamente; nel Breviario, invece, ogni libro delle Novelle costituiva un'unità autonoma. Alle Novelle seguono le *Pauli Sententiae* in cinque libri, seguite a loro volta dal *Liber Gai*²⁰, la cosiddetta *Epitome Gai*, priva di una suddivisione in libri. Vengono poi, ugualmente privi di suddivisione in libri, il *Codex Gregorianus*, l'*Hermogenianus* (limitatamente a due passi) e il *responsum* di Papiniano. Quanto a questi ultimi tre passi, il manoscritto non ne indica la provenienza, così che il lettore è portato a credere che essi appartengano ancora al *Gregorianus*. Tuttavia, lo stesso manoscritto fa riferimento, all'inizio dell'*Epitome*, a un *herm tit. I* e a un *ex papiani*²¹; inoltre, le rubriche di questi tre passi non vengono numerate progressivamente come quattordici (XIV), quindici (XV) e sedici (XVI), bensì il secondo passo tratto dall'*Hermogenianus* è indicato, come nel Breviario, con il numero due (II); la rubrica del primo titolo di un libro non è mai numerata da G. L'indicazione relativa alle opere dalle quali questi ultimi tre passi sono stati prelevati non era quindi assente sin dall'inizio, bensì è caduta nel corso della trasmissione dell'opera.

¹⁶ HÄNEL, *LRV* LXXXI, pronunciavasi per il sec. IX; MOMMSEN, *Th* cit., CII, seguiva; CONRAT, *Geschichte* cit., 231 ss. (v. a. 232 nt. 2), sosteneva il sec. X; ma i nominati *supra* nt. 3 Lowe e Bischoff raccomandano un *terminus ante quem* ca. 770; MORDEK, *Bibliotheca* cit., 958 un poco più ampio per la 2ª metà del sec. VIII; argomenti paleografici diede soprattutto HÜBINGER l. c. 11-13. Approvava K. A. ECKHARDT (ed.), *Pactus Legis Salicae* (= *Monumenta Germaniae historica, Legum sectio I, tomi IV pars I*), Hannover, 1962, *Introduzione*, XIV.

¹⁷ Rettamente CONRAT, *Geschichte* cit., 231 ss.

¹⁸ Rettamente HOLDER, *Lex Salica* cit., (nt. 2), 82-85.

¹⁹ Allo stesso modo le altre epitomi pubblicate di HÄNEL, *LRV*, ciascuna in una propria colonna accanto al testo del Breviario, mentre l'*Epitome* presso Vandalgario preferisce delle parole del Breviario, LIEBS, *Legis* cit., (nt. 10), 5-7.

²⁰ HÄNEL, *LRV* 315 col. 1 nt. a.

²¹ *Ep. Guelf.* C.Th. 2.27.R. aggiunta e 3.13.R. aggiunta fine, rinviando al *responsum* di Papiniano nel Breviario.

Le rubriche dei titoli hanno un tenore per lo più identico a quello del Breviario; abbastanza spesso, però, esse si differenziano anche da esso²². Nel numerare i titoli, G segue il suo modello persino quando tralascia alcuni di essi.²³ Talvolta egli omette solamente il testo all'interno di un titolo²⁴; nei casi in cui neanche la rubrica fornisca informazioni, il senso rimane oscuro²⁵. Spesso, nel manoscritto sono numerate anche le singole costituzioni oppure *sententiae*. Nei casi in cui un passo sia stato omissso, la numerazione non ne risente, conteggiando solamente i passi recepiti²⁶; e quando, al contrario, nel manoscritto il testo di un passo viene suddiviso in più *summae*, queste vengono anch'esse singolarmente numerate²⁷. Le singole *summae* anche di una costituzione sono chiamate talvolta *sententiae*²⁸.

Molte *summae* non costituiscono intere proposizioni principali, bensì solamente una proposizione secondaria introdotta da *ut* oppure *ne*; o anche solamente brevi parole-chiave, che delineano l'argomento in generale. Talvolta troviamo

²² A LRV C.Th. 1.1.R. in fine manca *et edictis* solo nella *Ep. Guelf.*; a LRV C.Th. 2.13.R. in fine solo nella *Ep. Guelf.* si legge *tribuendas* invece di *translatis*; mancano in 2.28.R. *pecuniae* solo qui e alla fine *prohibita* come presso Vandalgario; ugualmente in 3,19.R. *et curatoribus* (come presso Vandalgario); manca in 5.8.R. *emptos vel nutriendos* (come presso Vandalgario); aggiunge G in 8.1.R. *id est scribis* (anche le parafrasi di Lione, l'*Epitome monachi*, la *lex Romana Curiensis* e, spostato, la *Fuldense*; ma manca di nuovo solo qui in 9.28.R. fine *criminum*; è 14.1.R. completato dal testo a ciò; manca in *Ep. Guelf.* NVal. 5.R. fine *violatoribus* (anche presso Vandalgario); manca in NSev. 1.R. la spiegazione per *iniustus legis Divi Maioriani A. ad locum* (come nella *Epitome Aegidii* e la *Lex Romana Curiensis*, qui senza *iniustus*); dice *Ep. Guelf. Pauli Sent.* 1.1.R. *constitutis* invece di *conventis*; è 2.7.R. aggiunto *de nauticis*, ma il testo per intero omissso; è 2.18.R. aggiunto *de spacio*; dice 3.7.R. *Belaiano* invece di *Silanianum*; manca in 4.12.R. fine *libertatibus*; è omissso 5.38.R. fine *sit*; e manca *Ep. Guelf.* CH 1.R. fine *pecunia*.

²³ Così LRV C.Th. 8.7 *De ingratu liberis*, dal quale conclude HÄNEL, *LRV* 161 col. 1 nt. *, che il titolo sia caduto solo nel corso della trasmissione posteriore; ma anche LRV C.Th. 9.26, dove il testo originariamente formulato in 9.26.1 è annesso al testo formulato in 9.25, per cui HÄNEL, *LRV* 199 col.1, non esprimeva alcuna corrispondenza.

²⁴ Così in *Ep. Guelf.* C.Th. 2.2; 5.12; 8.4; NTh 1; 2; NVal 1; in *Ep. Guelf. Pauli Sent.* 2.7 tutti e cinque, presumibilmente perché l'autore non conosceva il diritto marittimo, cf. E. MEYER-MARTHALER, *Römisches Recht in Rätien im frühen und hohen Mittelalter*, Zürich, 1968, 195 alla disposizione corrispondente *Lex Romana Curiensis* 24.7.

²⁵ Così LRV C.Th. 5.12.R.; NTh 1.R.; e *Pauli Sent.* 2.7.R.

²⁶ Così se passi sono omisssi come LRV C.Th. 2.33.3; 9.1.5; 9.13.2; 10.5.3; LRV *Pauli Sent.* 2.32.3–14.17–19; 3.9.2–75; 4.5.4; 5.2.4; 5.11.1.

²⁷ Così *Ep. Guelf.* NTh 1.2; 5.1; NVal 12.1; *Ep. Guelf. Pauli Sent.* 2.12.2.

²⁸ Così HÄNEL, *LRV* 295 col. 2 (a NV 12), dove la prima delle 18 *summae* comincia: *I. Sententia prima*; ma v. sotto alla nota finale *EXPLICIT liber iuredicus ex diversorum sententiarum elucidatus*. Anche l'*Epitome Aegidii* talvolta chiama delle costituzioni *sententiae*, HÄNEL, *LRV* 310 col. 2, ultima frase, là riguardante le rubriche delle novelle di Maioriano d'una edizione arricchita del Breviario.

semplicemente la formula *Idem quod supra*²⁹; e al posto del lungo titolo delle *Pauli Sententiae De gradibus* (4.10), troviamo solamente: *Qui sint de propinquis proximo vel secundum gradu usque ad septimum*. Ciò suggerisce che l'origine del testo vada cercata nelle lezioni di diritto, piuttosto che in un'opera concepita quale compendio per i pratici. Il Breviario, che costituisce il testo-base, è presupposto come presente, ugualmente a quanto accade nell'originaria *Epitome Gai*³⁰, nell'*Epitome Aegidii*, e nella *Lex Romana Curiensis*³¹; forse la nostra *Epitome* era stata un tempo trasmessa insieme al Breviario, come accade, fino ad oggi, con le *Interpretationes*, gli *Antiqua summaria*³² e le epitomi di Lione³³. Al contrario, le epitomi *monachi*, *Parisina* e *Fuldense* furono concepite sin dall'inizio come testi autonomi³⁴.

Rispetto a tutte le altre epitomi, quella di G mostra una grande ricchezza di rinvii interni, tanto nelle rubriche quanto nel testo delle *summae*: una particolarità paragonabile soltanto alle Glosse lionesi³⁵. Tali rinvii, però, non vanno al di là del testo del Breviario, mentre la *Lex Romana Curiensis* e l'*Epitome Parisina* indicano nei loro rari rinvii anche letteratura estranea al Breviario. L'ortografia è spesso sciatta, ma ciò potrebbe anche ascrivere a errori nella trasmissione. Hänel non ha sempre prodotto un testo leggibile, al pari di quanto accaduto per quello della *Lex Romana Curiensis*, bensì si è spesso limitato a una riproduzione diplomatica del testo manoscritto, con i suoi segni di abbreviazione e la ricchissima punteggiatura disseminata nel testo; la produzione di un testo leggibile è un'impresa ancora da compiere.

Spesso G diverge dalle disposizioni contenute nel Breviario³⁶; queste divergenze meritano una particolare attenzione.

²⁹ Così G a LRV C.Th. 4.6.2; 9.27.2 (dunque conta la sua *summa* a 9.27.3 come II); LRV *Pauli Sent.* 3.2.2; 3.10.2; e 4.7.4.

³⁰ LIEBS, *loc. cit.* 127 ss.

³¹ D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien*, Berlin, 2002, 222 ss. e 232 ss.

³² D. LIEBS, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien*, Berlin, 1987, 182 ss.

³³ LIEBS, *Gallien cit.*, 186 ss.

³⁴ LIEBS, *loc. cit.*, 250 e 255; *Scintilla cit.*, (nt. 10), 414 e 448.

³⁵ LIEBS, *Gallien cit.*, 218.

³⁶ Brevemente vd. già LIEBS, *Scintilla cit.*, 204 a T 1.4.1; 205 ss. a T 1.6.4A; 210 ss. a T 2.1.12; 213 a T 2.5.R.; 214 ss. a T 2.8.1; 215 ss. a T 2.9.1; 216 a T 2.9.3; 218 ss. a T 2.16; 219 ss. a T 2.17.1; 221 a T 2.19; 226–228 a T 2.30.1–2; 229 a T 2.33; 244 ss. a T 4.6.1; 265 ss. a T 9.13.R.; 270 ss. a T 9.24.2; 279 a T 10.5.4; 283 ss. a T 11.9.1; 289 ss. a T 16.2.1; 295 a P 1.8; 296 ss. a P 1.12.1; 306 a P 2.14.2; 308 ss. a P 2.18.11; 312 ss. a P 2.28.2; 315 a P 2.32.16; 318 a P 3.4.2; 320 ss. a P 3.5.15; 329 a P 4.11.6; 339 a P 5.15.2. 340 a P 5.15.3; 359 ss. a NT 3.R.; 362 a NT 7; 381 ss. a NV 2; 386 ss. a NV 12; 391 a G 5.2; 399 a CG 6.

3. Contenuto

3.1. *Posizione giuridica dei Giudei*

Il Breviario conteneva numerose disposizioni, disseminate nell'intero codice, che compressero i diritti dei Giudei, a partire da Costantino con una retorica antisemita. La disposizione più antica risale ad Adriano: essa equiparò la circoncisione alla castrazione, già vietata, provocando così lo scoppio della seconda guerra giudaica³⁷. In effetti, i Giudei erano alleati di Roma sin dal 161 a.C.³⁸. Quest'ultima aveva assicurato tolleranza verso il loro monoteismo, che rappresentava nel mondo di allora un *unicum*. Il privilegio aveva conseguenze giuridiche di vasta portata. Nei confronti degli altri popoli, che come Roma erano politeisti, i Romani avevano collegato i loro culti più importanti ai propri³⁹, ciò che non era possibile fare con i Giudei. Di conseguenza, i magistrati romani e gli altri funzionari pubblici non dovevano imporre ai Giudei nulla che contrastasse con le loro regole circa l'osservanza del Sabbat, e questi ultimi erano esentati dal partecipare ai culti statuali romani. Erano stati gli stessi Giudei a richiedere ad Augusto che la Giudea fosse sottoposta all'amministrazione romana, dopo che Archelao, il successore di Erode il Grande lì, si era rivelato un tiranno. L'imperatore aveva accolto l'istanza solo dopo una seconda ambasceria (6 d.C.). A partire dagli ultimi anni di governo del successore di Augusto, tuttavia, i governanti romani trascurarono spesso di controllare l'amministrazione provinciale, che meno rispettava i privilegi dei Giudei e questi intrapresero la prima guerra giudaica, durata dal 66 al 74 d.C. e legata alla distruzione del loro tempio in Gerusalemme nel 70. Alla quale seguì un numero sempre maggiore di limitazioni della loro libertà; non pose però fine alla tolleranza romana verso la loro religione. I Giudei ebbero parte alla concessione universale della cittadinanza romana all'inizio del terzo secolo.

Anche l'impero tardoantico, divenuto sì monoteistico ma cristiano, mantenne un atteggiamento di tolleranza verso il credo giudaico, l'unico caso accanto al cristianesimo ortodosso; ma limitò ulteriormente la libertà dei Giudei⁴⁰, incitato dai violenti antisemitismi presenti nei quattro Vangeli, particolarmente duri in quello di Giovanni, il più recente. I Vangeli dovevano servire non solo alla ricerca della

³⁷ Brevemente TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, 638 ss., a *Historia Augusta, Vita Hadriani* 14.2; a fondo M. PUCCI BEN ZEEV, *Diaspora Judaism in turmoil*, Leuven, 2005. *Antoninus Pius* riprendeva il divieto, ma soltanto per figli di Giudei, v. Modestino in D. 48.8.11 pr. (6 reg.).

³⁸ W. ECK, *Rom und Judaea*, Tübingen, 2007, 4–51.

³⁹ A ciò C. O. THULIN, s.v. *Iuppiter*, in *RE*, X 1, 1918, 1139–1144.

⁴⁰ A ciò vd. già F. LOTTER, *Die Juden und die städtische Kontinuität von der Spätantike zum Mittelalter im lateinischen Westen*, in *Die Juden in der Stadt* (a cura di F. MAYRHOFER e F. OPLL), Linz, 1999, 21–79, esp. 42–45, 76 ss.

propria identità di Cristiani, ma anche alla missione presso i pagani. Quest'ultima sarebbe stata priva di prospettive se avessero messo in luce il rovescio del dominio romano a partire dalla morte di Augusto, oppure addirittura sottolineato l'origine dei Cristiani dal Giudaismo. Dopo la guerra giudaica, infatti, in ampi strati della popolazione i Giudei non erano amati, o erano persino odiati. Per questo motivo, i Vangeli hanno descritto il governatore romano Pilato con tratti sfumati – ciò che contrasta con le fonti non cristiane –, e hanno invece descritto il popolo di Gerusalemme in modo duro quale nemico mortale di Gesù; in realtà, esso si era opposto all'esecuzione di Gesù: un aspetto che andava nascosto, e ciò riuscì con la famosa leggenda di Barabba⁴¹. Il successo finale della missione cristiana rafforzò la fede in questa e in altre leggende.

a) Il Breviario aveva assunto⁴² che, a partire dal 212, tutti i Giudei erano diventati cittadini romani, e che quindi la giustizia dei tribunali superiori dell'impero, organizzata secondo il diritto romano, aveva competenza anche nei loro confronti. Le loro sentenze arbitrali in materia civile rimasero in tanto privilegiate, in quanto avevano lo stesso valore delle sentenze emesse dai giudici romani; per questo motivo, i funzionari romani a ciò addetti dovevano senz'altro provvedere alla loro esecuzione. Allo stesso modo, in materia religiosa Roma lasciò ai Giudei la loro giurisdizione⁴³. Nella epitome di G, di tutto ciò è rimasto soltanto il principio per cui i Giudei dovevano essere giudicati in base al diritto romano. Ma a ciò egli aggiunge – senza che vi sia una corrispondenza nel Breviario – *inter suis regionibus vivant*⁴⁴, sancendo dunque così la loro ghettizzazione. Nessun'altra delle Epitomi del Breviario sinora conosciute contiene una simile disposizione⁴⁵, senza parlare né del Breviario né del diritto romano tardoantico. G appena ha stabilito questo di propria autorità, ma presumibilmente lo ha osservato nella sua regione al tempo dei Merovingi⁴⁶.

⁴¹ Alle leggende su Pilato e Barabba riassumendo D. LIEBS, *Das Recht der Römer und die Christen*, Tübingen, 2015, 9-18, esp. 12 ss.

⁴² Ciò che segue non è ordinato come nel Breviario, ma per materie: LRV IT 2.1.10; 2.8.3; INT 3, frasi 1 ss. (a LRV NTh 3 §§ 2 ss.); IT 3.7.2; 9.30.1; 11.36.4; IP 5.24.3; IT 16.3.2 (con 16.2.1, frase 2); 16.3.1; IP 5.24.4; IT 16.4.1; INT 3, frasi 5 ss. (a LRV NTh 3 § 4); IT 16.4. Alcuni di questi passi contengono più d'una disposizione.

⁴³ LRV C.Th. 2.1.10; a questa legge A. LINDER, *The Jews in Roman Imperial Legislation*, Detroit-Jerusalem, 1987, 204–211; brevemente M. KASER-K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, München, 1996², 640 s. (= § 100 II).

⁴⁴ HÄNEL, *LRV* 35 col. 2 sotto X, frase 2.

⁴⁵ HÄNEL, *LRV* 34 ss.; l'*Epitome Fuldense* e quella presso Vandalgario omettono questa disposizione, LIEBS, *Scintilla* cit., (nt. 10), 210; *Legis* cit., (nt. 10), 25.

⁴⁶ LOTTER, *Die Juden* cit., (n. 40), 21-79, non lascia vedere che i Giudei nelle città romano-franche vivevano o dovevano vivere in ghetti, esclude perfino per il tempo romano, ma neanche per il tempo merovingico; forse era praticato diversamente nelle diverse città.

- b) Secondo il Breviario, anche il sabato andava rispettato⁴⁷. G riprende questo principio⁴⁸, al pari di altre tre epitomi⁴⁹, mentre esso non si ritrova nell'*Epitome Fuldense* né in quella nel manoscritto di Vandalgario, e neanche nella *Lex Romana Curiensis*⁵⁰.
- c) Secondo il diritto romano tardoantico e il Breviario, i matrimoni misti tra Giudei e Cristiani andavano puniti in quanto equiparati all'adulterio, la cui punizione era stata inasprita da Costantino fino a prevedere la pena di morte⁵¹. Inoltre, il diritto di proporre l'accusa, che per il caso di adulterio era fortemente limitato, qualora si trattasse di perseguire tali matrimoni misti, spettava a chiunque⁵². Il Breviario, tuttavia, prevedeva pene capitali per l'adulterio ormai solamente in passaggi nascosti⁵³. Costante aveva ulteriormente superato l'inasprimento delle pene deciso da suo padre⁵⁴; Maioriano l'aveva invece attenuato, prevedendo la deportazione assieme alla confisca dei beni, e solo in

⁴⁷ LRV C.Th. 2.8.3; v. già C. 1.9.2, secondo posizione e contenuto probabilmente dal terzo secolo.

⁴⁸ HÄNEL, *LRV* 45 col. 2.

⁴⁹ *Ibid.* coll. 3 e 1 alla *monachi* e *Parisina*; 44 col. 2 alla *Aegidii*.

⁵⁰ LIEBS, *Scintilla* cit., (nt. 10), 44 e 216; *Legis* cit., (nt. 10), 27; E. MEYER-MARTHALER, *Lex Romana Curiensis* (= *Samlung Schweizerischer Rechtsquellen XV: Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden* [1]), Aarau, 1959, 64 sss.

⁵¹ Non ancora *Pauli Sent.* 2.26.14; e Diocleziano C. 2.4.18 (a. 293), dove *excepto adulterio* probabilmente è una glossa interlineare, D. SIMON, *Aus dem Codexunterricht des Thalelaios*, in *ZRG RA* 87, 1970, 338–344, 341; P. KRÜGER (ed.), *Corpus iuris civilis. Editio stereotypa II: Codex Iustinianus*, Berlin, 1929¹⁰, 96 nt. 14, riteneva una interpolazione giustiniana; allo stesso modo p. 374 nt. 14 a *si quocumque modo poenam capitalem evaserit* in C. 9.9.9 (a. 224), ma anche questo piuttosto proviene da una glossa più antica. Perseguendo l'adulterio però, tanto i cittadini quanto le autorità assai indugiavano, v. già Dio-Xiphilin 77 (76).16.4 all'anno 229 p.C.; alla tarda antichità subito.

⁵² LRV C.Th. 3.7.2 con IT e 9.4.4 con IT.

⁵³ LRV C.Th. 9.30.1 nell'ambito di disposizioni processuali nel caso di omicidio, adulterio e magia proibita, con riserva d'una prova sicura. Perciò M. CONRAT, *Breviarium Alaricianum. Römisches Recht im fränkischen Reich in systematischer Darstellung*, Leipzig, 1903, tratta il passo né nel capitolo sul diritto penale (p. 547–550) né nel quale sul diritto matrimoniale (p. 107) né sul diritto religioso (p. 157), soltanto nei capitoli sul diritto di addurre prove (p. 617 ss.) e dei giudizi (p. 625), in quanto a quelli non è problematico estendere la disposizione ai matrimoni misti.

⁵⁴ C.Th. 11.36.4 (a. 339); malfido a ciò MOMMSEN, *Strafrecht* cit., (nt. 37), 699 e ntt. 3 ss., nt. 3 a C. 2.4.18 (= Bas. 11.2.35) lasciandosi scappare il commento di Talelaio (da 1861 comodamente disponibile per PH. E. HUSCHKE, B. KÜBLER [ed.], *Iurisprudentia anteiustiniana*, II 2, 1927⁶, 523 ss.); egualmente acriticamente MOMMSEN, *ibid.*, citando C. 9.9.9 (a. 224) e scambiando l'imperatore Maioriano per Marciano; nt. 4 cita C.Th. 9, 7, 2 = Iust. 9, 9, 29, 4⁷ (giusto sarebbe stato C.Th. 11.36.4 [a. 339] in fine) e assegna la disposizione a Costanzo II invece di Costante; ma vd. anche MOMMSEN, *Th. cit.*, CCXXVI.

caso di fuga la pena di morte⁵⁵; ma né questa attenuazione, né l'inasprimento stabilito da Costante hanno fatto ingresso nel Breviario. G ha ripreso divieto e punibilità dei matrimoni misti, ma la pena capitale nel suo testo non si trova per l'adulterio, neanche l'estensione del diritto di proporre l'accusa di adulterio ai matrimoni misti. Presumibilmente secondo G la pena dell'adulterio andava stabilita secondo l'apprezzamento del giudice. Quanto al capitolo sul diritto matrimoniale, G neanche dichiara punibile il matrimonio di un cristiano con una giudea⁵⁶, ma nel capitolo sul diritto penale, tuttavia, esso è ritenuto tale, così come lo era nel Breviario – sebbene qui non fosse prevista l'estensione del diritto di proporre l'accusa –⁵⁷, come nell'*Epitome Fuldense*⁵⁸.

- d) I cittadini Romani che sottoponessero sé stessi oppure i propri schiavi alla circoncisione⁵⁹, secondo una disposizione del Breviario avrebbero dovuto essere deportati su un'isola per sempre, il loro patrimonio confiscato, mentre i medici che avessero effettuato l'operazione avrebbero dovuto essere condannati a morte⁶⁰. G riprende tali disposizioni, senza però includere la circoncisione degli schiavi; egli omette anche che la relegazione su un'isola dovesse essere per il resto della vita, e lascia aperta la pena comminata ai medici⁶¹. La possibilità di una sanzione più tenue è prevista anche dall'*Epitome monachi*; l'*Epitome Aegidii* prevede, ancor più laconicamente di G, un breve divieto⁶²; l'*Epitome Fuldense* e quella nel manoscritto di Vandalgario hanno ommesso del tutto il relativo passo⁶³.

⁵⁵ NMaI 9 (a. 459). In ET 38 non è certo, che dicendo *interitum non evadant* Teoderico veramente contemplava la pena di morte come pena regolare; forse includeva l'eliminazione per il più lucroso asservimento.

⁵⁶ HÄNEL, *LRV* 83 col. 2, dove si rinvia infine a *LRV C.Th.* 2.1.10, ma questo non prosegue, come i passi lì citati alla fine non portano a nulla.

⁵⁷ HÄNEL, *LRV* 179 col. 1 a *LRV C.Th.* 9.4.4.

⁵⁸ Vd. LIEBS, *Scintilla* cit., (nt. 10), 235 ss.

⁵⁹ Dunque non toccava la circoncisione dei neonati.

⁶⁰ *LRV Pauli Sent.* 5.24.3, un tempo attingendo da passi tardo classici come Modestino D. 48.8.11 (6 *reg.*); a ciò MOMMSEN, *Strafrecht* cit., (nt. 37), 637–639. Originariamente il passo delle *Sententiae* (PS. 5.22.3 e 4) presupponeva che i Giudei partecipassero al conferimento della cittadinanza romana a tutti i liberi. Ma sotto i Franchi *LRV Pauli Sent.* 5.24.3 e 4 piuttosto dovevano essere compresi come se essi non fossero romani; alle fine del Breviario, il lettore dello stesso appena teneva ancora in mente *LRV C.Th.* 2.1.10.

⁶¹ HÄNEL, *LRV* 435 col. 2.

⁶² HÄNEL, *LRV* 435 col. 3 e 1.

⁶³ LIEBS, *Scintilla* cit., (nt. 10), 344 ss.; *Legis* cit., (nt. 10), 97. Le Epitomi del Lionese manoscritto del Breviario e l'*Epitome Parisina* non sono conservate fino a questo brano e la *Lex Romana Curiensis* dall'inizio non perveniva a questo passo, LIEBS, *Gallien* cit., (nt. 30), 232.

- e) Il Cristiano che si fosse convertito alla religione ebraica e avesse preso parte ai suoi riti rischiava, secondo il Breviario, la confisca del patrimonio⁶⁴. G recepisce questa disposizione, senza però richiedere anche la partecipazione ai riti giudaici⁶⁵, in tal modo inasprendo la norma. L'*Epitome Parisina* e la *Lex Romana Curiensis* ampliavano anch'esse questo antisemitismo⁶⁶, mentre le altre epitome mantenevano l'ulteriore condizione richiesta dal Breviario⁶⁷.
- f) In base al Breviario, quei Giudei che avessero molestato (*inquietare*) i loro correligionari convertitisi al cristianesimo, o che li avessero perseguitati con una qualche ingiuria (*aliqua pulsare iniuria*), si rendevano punibili a seconda della gravità del reato⁶⁸. G vietava solo di molestare i convertiti, ma taceva circa la punizione⁶⁹ – faceva con il divieto una *lex imperfecta*? Comunque l'*Epitome Fuldense*, quella *Parisina*⁷⁰ e la *Lex Romana Curiensis*⁷¹ comunicano altrettanto, mentre le Parafraresi Lionesi, l'*Epitome Aegidii* e quella nel manoscritto di Vandalgario omettono quella disposizione⁷²; l'*Epitome monachi* la riproduceva, invece, nella sua intrezza, eliminando alcuni elementi in fondo irrilevanti⁷³.
- g) Qualora dei Giudei avessero comprato degli schiavi cristiani o di un'altra comunità religiosa e li avessero fatti circoncidere, lo schiavo in questione, secondo una disposizione del Breviario, diveniva *ipso iure* libero⁷⁴. E secondo una *Pauli sententia* dello stesso, qualora dei Giudei avessero comprato degli schiavi non giudei e li avessero fatti circoncidere, i rei venivano condannati alla deportazione oppure alla pena capitale⁷⁵. Secondo G, gli schiavi in questione sarebbero diventati liberi ugualmente,⁷⁶ ma egli si risparmia – al contrario di quanto accade nel Breviario – di chiedere esplicitamente l'origine non giudaica degli schiavi come faceva il suo modello; ma se gli schiavi

⁶⁴ LRV C.Th. 16.3.2 (a. 353); v. anche 16.2.1 (a. 383), frase 2.

⁶⁵ HÄNEL, *LRV* 251 col. 1; da LRV C.Th. 16.2.1 tiene conto solo di frase 1.

⁶⁶ HÄNEL, *LRV* 250 col. 3, frase 1; MEYER-MARTHALER, *Lex Romana* cit., (nt. 48), 361 (LRC 16,2,3).

⁶⁷ Alle parafrasi del ms. di Lione e l'*Epitome monachi* HÄNEL, *LRV* 251 col. 2 e 3; all'*Epitome Aegidii* *ibid.* 250 col. 2; all'*Epitome Fuldense* LIEBS, *Scintilla* cit., (nt. 10), 112 e 290; alla stessa presso Vandalgario, *Legis* cit., (nt. 10), 67.

⁶⁸ LRV C.Th. 16.3.1 (a. 335, senza *Interpretatio*): *pro qualitate commissi*.

⁶⁹ HÄNEL, *LRV* 251 col. 1.

⁷⁰ LIEBS, *Scintilla* cit., (nt. 10), 290; HÄNEL, *LRV* 250 col. 3, frase 3; le frasi 1 e 2 sono per C.Th. 16.8.1, bensì questa costituzione non è inclusa nel Breviario.

⁷¹ MEYER-MARTHALER, *Lex Romana* (nt. 48), 359 (LRC 16.2.2).

⁷² HÄNEL, *LRV* 251 col. 2; 250 col. 2; LIEBS, *Legis* cit., (nt. 10), 67.

⁷³ HÄNEL, *LRV* 251 col. 3.

⁷⁴ LRV C.Th. 16.4.1 (a. 335) con IT.

⁷⁵ LRV *Pauli Sent.* 5.24.4.

⁷⁶ HÄNEL, *LRV* 251 col. 1.

comprati non erano già concisi, era ovvio che non erano Giudei. Quanto alle sanzioni, G omette la deportazione, che nel Breviario era comminata in primo luogo, e prevede solamente la pena di morte⁷⁷. In quanto a ciò, in sé così inasprisce l'antisemitismo. Ma qui il modello era una *Pauli sententia*, e secondo il Breviario originale le *Sententiae* dovevano valere solo per completare le numerose lacune che lasciano le disposizioni del Teodosiano, che vuol dire neanche per modificare le deposizioni di quelle⁷⁸; inoltre il modello di G era una edizione del Breviario arricchita d'una costituzione dal Teodosiano intero, che per questo reato soltanto prevedeva la pena capitale⁷⁹. Dunque G ha adattato la previsione del suo modello nella parte *Ius* a quella nella parte *Leges*, che lì già aveva ripreso.

Le Parafrasi Lionesi seguono, quanto alla prima previsione, il Breviario; quanto alla seconda, la parte relativa delle Parafrasi non è più conservata. L'*Epitome monachi* segue il modello in entrambe le previsioni. L'*Epitome Fuldense* omette anch'essa, quanto alla prima previsione, lo schiavo *cuiuslibet alterius sectae*, mentre, quanto alla seconda, riprende la disposizione del Breviario⁸⁰. L'*Epitome Parisina* trasferisce – quanto alla prima previsione – lo schiavo al fisco invece di renderlo libero; quanto alla seconda, essa non è più conservata. L'*Epitome* nel manoscritto di Vandalgario recepisce entrambe le previsioni quasi alla lettera⁸¹. L'*Epitome Aegidii* riprende la prima ma omette la seconda⁸², e dunque risparmia i Giudei dalle conseguenze penalistiche. La *Lex Romana Curiensis* omette ugualmente, quanto alla prima previsione, lo schiavo di un altro credo religioso, mentre omette del tutto la seconda previsione⁸³.

- h) In un'ulteriore disposizione antisemita, il Breviario aveva proibito ai Giudei tre cose: ricoprire determinati uffici pubblici che avrebbero conferito loro potere sui Cristiani – ma non sono previste conseguenze per l'inosservanza di questo divieto: forse essi avrebbero dovuto essere giudicati caso per caso. In secondo

⁷⁷ HÄNEL, *LRV* 435 col. 2.

⁷⁸ Quasi una clausola di sussidiarietà, LIEBS, *Gallien* cit., (nt. 30), 174 ss., documentato di HÄNEL, *LRV* 338 nt. a: una premessa alle *Pauli Sententiae*, trasmessa nella maggior parte dei manoscritti del Breviario con variazioni insignificanti, nel manoscritto di León in maiuscole: *Ex Pauli sententiarum corpore huic operi convenit adnecti que in Theodosiano pro redimendis litibus non inveniuntur inserta*, vd. A. FERNÁNDEZ GUERRA Y ORBE u. a. (Hgg.), *Legis Romanae Wisigothorum fragmenta ex codice palimpsesto Sanctae Legionensis ecclesiae*, Madrid, 1896 (con facsimile), 356 lin. 16–18.

⁷⁹ *LRV* CTh 16.4.2; a ciò ampiamente subito sotto i).

⁸⁰ LIEBS, *Scintilla* cit., (nt. 10), 112 con 290 e 150 con 345.

⁸¹ HÄNEL, *LRV* 250 col. 3 (sotto VIII, frase 1); e LIEBS, *Legis* cit., (nt. 10), 67 e 97.

⁸² HÄNEL, *LRV* 250 col. 2 e 435 col. 1.

⁸³ MEYER-MARTHALER, *Lex Romana* cit., (nt. 48), 361 (LRC 16.3) e 612, dunque non perveniva a ciò.

luogo, ai Giudei non era concesso costruire nuove sinagoghe: al committente della costruzione che avesse violato tale divieto era comminata una multa di cinquanta libbre d'oro, mentre il cantiere sarebbe stato trasferito alla chiesa cattolica; ai Giudei era però "concesso" (*concessum*) di dover riparare le sinagoghe distrutte e cadenti (*ut ruinas ... debeant reparare*). Infine, i Giudei non dovevano far circoncidere dei cristiani, fossero essi liberi oppure schiavi, né contro la loro volontà né con il loro consenso, e in caso di inosservanza era loro comminata la pena di morte e la confisca dei beni⁸⁴. Quest'ultima disposizione viene mantenuta sostanzialmente anche da G, che però accorcia le prime due disposizioni. Il divieto di accedere a determinati uffici diventa brevemente *nullum honorem accedere*, una generalizzazione della norma; mentre il divieto di costruire nuove sinagoghe⁸⁵ è snellito in questo⁸⁶, che G omette, per il caso di violazione della norma, il trasferimento del cantiere alla chiesa; dunque doveva rimanere proprietà di Giudei? Altrettanto omette la previsione che imponeva ai Giudei l'obbligo di riparare sinagoghe distrutte e cadenti.

Ma le Parafrasi Lionesi e l'*Epitome monachi* mantenevano l'ultima disposizione⁸⁷, l'*Epitome Parisina* sul divieto di costruire nuove sinagoghe soltanto l'alta multa⁸⁸, mentre l'*Epitome Aegidii* la trasmetteva ai Giudei che giudicano qualcuno che occupi una carica vietata a loro⁸⁹. L'*Epitome Fuldense* e la *Lex Romana Curiensis*, invece, omettevano il divieto di costruire nuove sinagoghe, la *Fuldense* comminando la sanzione di cinquanta libbre d'oro a quel Giudeo che avesse ricoperto un ufficio a lui vietato⁹⁰, e la *Curiense* al Giudeo che avesse giudicato un Cristiano e avesse fatto eseguire la sentenza⁹¹; ma anche per queste violazioni cinquanta libbre d'oro rappresentavano una multa sproporzionata. L'*Epitome* nel manoscritto di Vandalgario riprende il suo modello quasi alla lettera, ma non l'obbligo di manutenzione.⁹²

⁸⁴ LRV INT 3, frasi 1, 2-4 e 5 ss. con (il testo-base) LRV NTh 3.

⁸⁵ LRV INT 3, frase 2: *nullam denuo audeant construere synagogam*; il testo-base, NTh 3 § 3: *ne qua synagoga in novam fabricam surgat, fulciendi veteres permissa licentia quae ruinam praesentaneam minitantur*.

⁸⁶ ... *nec synagogam iudeis edificare presumerint*, HÄNEL, *LRV* 259 col. 1.

⁸⁷ HÄNEL, *LRV* 259 coll. 2 e 3 (l'*Epitome monachi*, ella anche la devoluzione del cantiere alla chiesa).

⁸⁸ HÄNEL, *LRV* 259 col. 3.

⁸⁹ HÄNEL, *LRV* 258 col. 2, dove lin. 6-12 *nec suprascripti ... praesumant ...* non più dipende di *Nec licere* all'inizio, anzi forma una propria frase con proprio predicato.

⁹⁰ LIEBS, *Scintilla* cit., (nt. 10), 360; e MEYER-MARTHALER, *Lex Romana* cit., (nt. 48), 367 (LRC 17.3, frasi 2 ss.).

⁹¹ Così comprendo il testo tramandato, secondo MEYER-MARTHALER, *Lex Romana* cit., 367 (LRC 17.3), ovviamente disturbato; *Römisches Recht in Rätien* (nt. 24), non si occupa del testo.

⁹² LIEBS, *Legis* cit., (nt. 10), 67 ss.

- i) Alcuni manoscritti del Breviario sono stati arricchiti con una legge tratta dal Teodosiano completo sugli schiavi cristiani in mani giudee⁹³. Tale legge aveva vietato ai Giudei di comprare schiavi cristiani, oppure di farseli donare; qualora avessero commesso ciò, l'acquisto sarebbe stato nullo e lo schiavo sarebbe diventato libero nel caso in cui avesse scoperto l'acquisto vietato. Ma se già possedeva schiavi cristiani o li acquistava successivamente a titolo ereditario, il proprietario giudeo poteva tenerli, benché non dovesse né far circoncidere contro la loro volontà né convertire; a colui che avesse contravvenuto al divieto era comminata la pena di morte e la confisca dei beni. Di queste sanzioni, G conserva solamente la pena di morte, mentre omette l'invalidità dell'acquisto vietato, la libertà dello schiavo che avesse scoperto l'acquisto e la condanna accessoria della confisca dei beni⁹⁴. Tra le altre epitomi, solamente la *Parisina* contiene anche questa disposizione, ma in modo poco chiaro, la cui versione epitomata viene fatta seguire da riduzioni di altre disposizioni omesse nel Breviario⁹⁵.

3.2. Diritto ecclesiastico

G modifica anche il diritto ecclesiastico. Il Breviario vietava al vescovo che fosse stato deposto dal suo ufficio da un tribunale ecclesiastico di appellarsi a un giudice laico; un giudizio relativo di Valentiniano I emesso nel caso del vescovo Cronopio era stato inserito nel *Codex Theodosianus* e poi anche nel Breviario⁹⁶. A questo proposito, G dice solamente⁹⁷:

III. Contra iustam sententiam appellare non debere.

Quando una sentenza emessa in prima istanza era giusta, non si poteva metterla in discussione rivolgendosi a un'istanza superiore. Di una giurisdizione ecclesiastica, o della sua autonomia, G non fa parola, neanche quando si tratta della

⁹³ C.Th. 16.9.4 (a. 417) = LRV C.Th. 16.4.2; sulla trasmissione HÄNEL, *LRV* 250, seconda nt. c; MOMMSEN, *Th* cit., 897.

⁹⁴ HÄNEL, *LRV* 251 col. 1.

⁹⁵ HÄNEL, *LRV* 250 col. 3 (sotto VIII, frase 2); le frasi 3 e 4 (sotto "*Tit. IX. ...*") si riferiscono a C.Th. 16.9.5 e 16.10.21. Sul rapporto negativo nelle altre epitomi HÄNEL, *LRV* 250 col. 2 e 251 coll. 2 e 3; LIEBS, *Legis* cit., (nt. 10), 67; *Scintilla* cit., (nt. 10), 112/114.

⁹⁶ LRV C.Th. 11.11, 3 (= C.Th. 11.36.20) al proconsole d'*Africa*, MOMMSEN, *Th* cit., 651 a C.Th. 11.36.20, lin. 1; O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste*, Stuttgart, 1919, 236 (8 Giulio). Di Chronopius null'altro è conosciuto, la regione *Africa* allora aveva parecchie centinaia di vescovadi.

⁹⁷ HÄNEL, *LRV* 231 col. 1.

deposizione di un vescovo. Aveva epitomato in precedenza una disposizione secondo la quale, quando l'appello della parte perdente si fosse dimostrato ingiusto, quest'ultima andava severamente punita⁹⁸. Ma né la disposizione lì, né le sue parole qui, si estendono a ricomprendere la deposizione di un vescovo tramite la decisione di un consiglio episcopale. In un altro luogo, G riconosce l'autonomia della Chiesa nelle controversie *de religione*⁹⁹, tra le quali certamente rientrava anche la deposizione di un vescovo, sebbene Valentiniano I non l'aveva chiamato *causa religionis*, ma *causa ecclesiastica*.

Le Parafrasi Lionesi, le *Summae Lionesi*, l'*Epitome Parisina*, quella *Aegidii* e quella nel manoscritto di Vandalgario seguono nella sostanza il loro modello¹⁰⁰, mentre l'*Epitome monachi*, quella *Fuldense* e la *Lex Romana Curiensis* omettono questo passo¹⁰¹.

3.3. Diritto delle persone

a) Un prigioniero di guerra romano riscattato, il quale, però, non aveva il denaro del riscatto per rifonderlo a colui che lo aveva redento, poteva estinguere il proprio debito lavorando per quest'ultimo, e dopo al massimo cinque anni diventava definitivamente libero¹⁰²; senza questa garanzia, il redentore avrebbe potuto – a ragione o a torto – ritardare questo momento *ad infinitum*. G omette l'intera disposizione, dunque anche la garanzia, rendendo così peggiore la posizione giuridica del prigioniero riscattato verso colui che ne aveva acquistato la libertà.

Le Parafrasi lionesi stabilivano solamente che le offerte di cibo e vestiario fatte ai prigionieri di guerra che fossero tornati a casa non andavano rimborsate, tralasciando però le questioni giuridiche che sorgevano dalla redenzione dei prigionieri, e in particolare il modo in cui questi potessero adempiere al loro

⁹⁸ LRV C.Th. 1.5.1 di Costantino (a. 331); a ciò KASER, HACKL, *Zivilprozeßrecht* cit., (nt. 42), 621 und nt. 38 (§ 95 I 3 in fine). Alla regolazione più antica vd. Diokletian C. 7.62.6 (a. 294) § 4: *qui malam litem fuerit persecutus*, e *Pauli Sent.* 5.33.1: ... *nisi iuste appellaverint, tempora ad cavendum in poena appellationis ... praestituta sunt*, e a ciò KASER, HACKL *ibid.* 510 e nt. 93 (§ 75 V fine).

⁹⁹ HÄNEL, LRV 253 col. 1 a LRV C.Th. 16.5.1 (= CTh 16.11.1, Honorius a. 399): *Si de religione agatur episcopus debere iudicare, ceterae causae ad ordinarios iudices perveniant*.

¹⁰⁰ HÄNEL, LRV 231 col. 2; 221 col. 2 presso nt. o; 230 coll. 3 e 2; LIEBS, *Legis* cit., (nt. 10), 64.

¹⁰¹ HÄNEL, LRV 231 col. 3; LIEBS, *Scintilla* cit., (nt. 10), 284; MEYER-MARTHALER, *Lex Romana* cit., (nt. 48), 329 (LRC 11.10), non concerne lo stampato dirimpetto p. 328 LRV IT 11.11.3, ma 11.13.1.

¹⁰² LRV IT 5.5.2 frasi (2 e) 3.

obbligo di ripagare la somma per loro spesa; dette epitomi aggiungevano solo un ‘eccetera’¹⁰³. Forse tale sigla ‘etc.’ doveva originariamente servire al parafrase come segno per ricordargli di esporre in modo più o meno minuzioso i dettagli nel corso delle lezioni orali; dunque sarebbero un indizio per l’origine delle parafrasi dall’insegnamento di diritto. Le *Summae* lionesi conservano l’obbligo, da parte del prigioniero redento, di restituire la somma pagata per la sua libertà, ma non si occupano del caso in cui egli non avesse a disposizione il denaro per farlo¹⁰⁴. Al contrario, le epitomi *Fuldense, monachi, Parisina, Aegidii*, quella nel manoscritto di Vandalgario e la *Lex Romana Curiensis* riprendono la regolamentazione del Breviario in certo qual modo per intero¹⁰⁵.

- b) Nel titolo *De locato et conducto* delle *Pauli Sententiae*, G attenua le garanzie di libertà contro la schiavitù per necessità. Il Breviario disponeva che¹⁰⁶:

Homo liber, qui statum suum in potestate habet, et peiorare eum et meliorem facere potest; atque ideo operas suas diurnas nocturnasque locat.

Ciò viene trasformato da G in¹⁰⁷:

Homo liber statum suum in potestatem, et meliorandi et deteriorandi.

Il modello nella rubrica faceva riferimento alla *locatio conductio operarum*, il contratto romano di prestazione d’opera, soltanto implicitamente, nel testo invece in modo specifico. Se il contratto prevedeva che l’obligato al servizio anche viveva presso il datore di lavoro, si sottometteva già secondo il diritto classico *ipso contractu* alla *potestas* di quello, il che comportava un peggioramento del suo *status*¹⁰⁸. G elimina dal testo ogni riferimento al contratto di prestazione d’opera, riferimento che ora compare solo implicitamente nella rubrica; chi non le prestasse attenzione avrebbe potuto dedurre dalla versione abbreviata che ognuno poteva liberamente peggiorare il proprio *status* personale,

¹⁰³ HÄNEL, *LRV* 145 col. 2.

¹⁰⁴ HÄNEL, *LRV* 133 col. 2 (Liber V) e lì lin. 26–28.

¹⁰⁵ LIEBS, *Scintilla* cit., (nt. 10), 78 e 252; HÄNEL, *LRV* 145 col. 3; 144 coll. 3 e 2; LIEBS, *Legis* cit., (nt. 10), 49; MEYER-MARTHALER, *Lex Romana* cit., (nt. 48), 215 lin. 8-13.

¹⁰⁶ *LRV Pauli Sent.* 2.19 (*De locato et conducto*).1.

¹⁰⁷ HÄNEL, *LRV* 367 col. 1.

¹⁰⁸ Vd. D. 47.2.90 (Paul. *l.s. de poenis paganorum*); 19.2.45.1 (Paul. 22 *ad ed.*); 48.19.11.1 (Marc. 2 *de iud. publ.*); a ciò p. e. D. LIEBS, *Die Klagenkonkurrenz im römischen Recht*, Göttingen, 1972, 17 ss. nt. 8; U. MANTHE, rec. di G. Ciulei, *Les Triptyques de Transsylvanie*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, 54, 1986, 389-396, 395; C. MÖLLER, *Die mercennarii in der römischen Arbeitswelt*, in *ZRG RA*, 110, 1993, 296-330, 327-329.

e anche offrirsi quale schiavo. Il diritto romano sotto i Franchi lo prevedeva¹⁰⁹, mentre secondo il diritto romano anche tardoantico ciò era (per principio) vietato, persino punibile¹¹⁰.

- c) Un passo delle *Pauli Sententiae* contenuto nel Breviario sotto la rubrica *De liberali causa* statuiva che:¹¹¹

Qui contemplatione extremae necessitatis aut alimentorum gratia filios suos vendiderint, statui ingenuitatis eorum non praeiudicant; homo enim liber nullo pretio aestimatur. Idem nec pignori ab his aut fiduciae dari possunt. Ex quo facto sciens creditor deportatur. Operae tamen eorum locari possunt.

G lo trasforma così:

Si qui per necessitatem filios suos vindederint, ingenuitati quidem non impedit. Emptor nec pignori nec fiduciae dare potest; si fecerit, exilio deportandum.

Qui niente, neanche il contesto ricorda più un contratto di prestazione d'opera, che era sempre temporaneo, non vitalizio; e la disposizione suona come se fosse possibile vendere i propri figli, ma anche per sempre? L'acquirente non avrebbe potuto darli in pegno oppure in garanzia, per cui un giurista conclude che il compratore meno che mai era autorizzato a rivenderli; mediante l'inserimento di *quidem*, la riservata garanzia di libertà viene limitata. Ma soltanto un creditore che avesse dato un uomo libero comprato in pegno o in garanzia e naturalmente anche che lo avesse rivenduto, continuava a commettere un reato¹¹².

- d) A proposito della vendita di un figlio da parte del proprio padre per necessità, lo stratificato Breviario conteneva, oltre quella appena analizzata, all'interno della parte delle *Leges*, altre due disposizioni. Lì, nel capitolo del Teodosiano dedicato alla compravendita, esso ha recepito il titolo *De patribus, qui filios*

¹⁰⁹ Dettagliatamente D. LIEBS, *Vendita di se stessi in luogo di servitù per debiti nel diritto germanico-romano*, in *Visiting Professors all'Alma Mater* (Lezioni alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna 2006–2010), Bologna, 2011, 163–176.

¹¹⁰ Brevemente M. KASER, *Das römische Privatrecht*, vol. II, München, 1975², 131; dettagliatamente D. LIEBS, *Sklaverei aus Not im germanisch-römischem Recht*, in *ZSSr*, 118, 2001, 286–311 (versione 2008: <https://freidok.uni-freiburg.de/data/5086>), esp. 290–294.

¹¹¹ LRV *Pauli Sent.* 5.1.1.

¹¹² Cfr. la *Lex Romana Curiensis*, MEYER-MARTHALER, *Lex Romana* cit., (nt. 48), 591 (LRC 27.1.1); a ciò brevemente LIEBS, *Sklaverei aus Not im germanisch-römischem Recht* cit., 286–311, 301 ss.

distraxerunt riprendendo una legge di Teodosio I¹¹³. In essa l'imperatore aveva stabilito che colui che avesse acquistato un figlio dal padre in stato di necessità, in via eccezionale non commetteva reato, ma doveva restituire il figlio senza ricevere alcun prezzo se quest'ultimo avesse lavorato per lui per un lasso di tempo non brevissimo (*non minimi temporis spatio*). La disposizione si applicava, dunque, a situazioni di necessità tanto generali quanto individuali. Il Breviario aveva recepito questa norma. Tuttavia, al posto di *cui non minimi temporis spatio servitium satisfecit ingenui*, l'*Interpretatio* dice in proposito, più brevemente, *si servitio suo satisfecerit*. L'espressione (*servitio*) *suo* andava intesa come un congruo periodo di tempo, ragionevolmente uno che tenesse conto del valore dei servizi nel caso concreto, dunque in base all'età e abilità del figlio. Con ciò questa *Interpretatio* non dice, pertanto, la stessa cosa del testo-base, in cui il periodo di tempo – soltanto più lungo che brevissimo – non aveva incoraggiato l'indicazione di periodi diversi a seconda del figlio. Per essere più concreto, la formulazione del testo-base era più vantaggiosa per il figlio; sembra essere stata concepita ancora sotto l'influenza del principio, un tempo ferreo, dell'inalienabilità della libertà¹¹⁴.

G si esprime in modo ancor più breve rispetto all'*Interpretatio*¹¹⁵:

Impleto servitio, pecunia non redita ingennetati restitui.

NVal tt. XI, pl. V *tt.* I L. I

Impleto servitio anche è compatibile con *non minimi temporis spatio*, essendo una cosa simile che *servitio suo satisfecerit*. G rinvia però anche a una Novella, della quale parlerò tra poco, e inoltre al passo delle *Sententiae* citato più sopra¹¹⁶. In quest'ultimo, però, non si fa menzione delle condizioni affinché il figlio venduto per necessità potesse ritornare alla propria famiglia, lì G si occupava col reato dei creditori maligni, che frustravano le possibilità del figlio venduto di ritornare alla sua famiglia, la *sententia* aveva definito che sotto il profilo civilistico la vendita era inefficace¹¹⁷ qualora non potesse essere interpretata quale contratto di prestazione d'opera. Già il Breviario non era sempre esente da contraddizioni, e le sue epitomi, composte nell'epoca dei Franchi,

¹¹³ LRV C.Th. 3.3.1 (a. 391); valeva anche nella parte dell'impero di Valentiniano II, T. HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire 379–455 AD*, Oxford, 1998, 70 ss. Dal titolo C.Th. 3.3 altre costituzioni non sono mantenute, ma è probabile che contenesse ulteriori costituzioni.

¹¹⁴ Sul presunto aiuto di Teodosio formulando la cui legge, HONORÉ, *loc. cit.*, 70–73 (E10).

¹¹⁵ HÄNEL, *LRV* 77 col. 2.

¹¹⁶ HÄNEL *ibid.* nt. *, a LRV NV 11 e PS. 5.1.1, a cui già *supra* dopo nt. 106.

¹¹⁷ Vd. p.e. M. KASER, *Über Verbotsgesetze und verbotswirige Geschäfte im römischen Recht*, Wien, 1977, 107 ss. e nt. 2.

lo erano ancora meno. Il diritto romano volgare ha oscillato sempre notevolmente, specialmente però sotto i Franchi, i quali, a differenza dei Visigoti, dei Burgundi, degli Ostrogoti e dei Longobardi, prima dell'avvento di Carlo Magno non si preoccupavano dello sviluppo del diritto valido tra i Romani loro sudditi¹¹⁸.

L'*Epitome Aegidii* parla in modo generico di *longum tempus*¹¹⁹ e la *Lex Romana Curiensis* di *legitimum tempus servitutis*¹²⁰.

- e) G inoltre rinvia a una Novella di Valentiniano III recepita nel Breviario; anch'essa era a suo tempo una legge emessa in stato di emergenza, quando l'Italia era afflitta da una estrema carestia, quando tanti credevano essere costretti di vendere i propri figli e parenti per proteggerli dal morire d'inedia¹²¹. La legge conferiva ai figli venduti in stato d'estrema necessità una posizione giuridica apparentemente ancora peggiore; solamente dietro un rimborso del 120 % del prezzo d'acquisto essi potevano essere liberati di nuovo; e qualora l'acquirente cercasse di mandare a monte persino ciò, vendendo il figlio al nemico oppure spedendolo oltremare, era comminata soltanto una multa relativamente tenue di mezza libbra d'oro. Ma a suo tempo il compratore per il suo acquisto, con il quale si impegnava a passare gli alimenti allora oltremodo preziosi, verosimilmente pagava un prezzo modesto oppure minimo; la legge straordinaria voleva venire incontro ai compratori, come indica anche la pena moderata. Non era compatibile col diritto romano dai tempi antichi, ma si avvicinava alle usanze dei barbari¹²².

Il Breviario forniva, dunque, alla medesima questione giuridica tre risposte diverse. Ma certo, come già detto,¹²³ per i Visigoti le *Pauli Sententiae* avrebbero dovuto avere una funzione solamente suppletiva del Teodosiano, e dunque la disposizione contenuta nelle *Sententiae* (5.1.1) avrebbe dovuto occupare un posto inferiore rispetto alla disposizione del Teodosiano (3.3.1); e quella delle Novelle valeva soltanto in uno stato di estrema necessità. Ma la clausola sussidiaria visigotica non era più rispettata sotto i Franchi. Per la prassi era più semplice partire dalla novella cioè dalla sua *Interpretatio*.

¹¹⁸ A ciò D. LIEBS, *Geltung kraft Konsenses oder kraft königlichem Befehl? Die lex Romana unter den Westgoten, Burgundern und Franken*, in *Recht und Konsens im frühen Mittelalter* (ed. V. EPP-C.H.F. MEYER, *Vorträge und Forschungen*, 82, Ostfildern, 2017) 63–84, 76 ss.

¹¹⁹ HÄNEL, *LRV* 76 col. 2.

¹²⁰ MEYER-MARTHALER, *Lex Romana* cit., (nt. 48), 115 (LRC 3.3). A ciò LIEBS, *Selbstverkauf* cit., (nt. 104), 292 e 300.

¹²¹ *LRV NV 11* (= *NovVal 33*, a. 451); a ciò LIEBS, *Sklaverei aus Not* cit., (nt. 107), 292 ss.

¹²² A ciò brevemente LIEBS, *Sklaverei aus Not* cit., (nt. 107), 289 ss.

¹²³ *Supra* III. 1. g) e nt. 78.

Epitomando la Novella, G in primo luogo riprende la sua rubrica, il cui tenore nel suo modello era:¹²⁴

De parentibus, qui filios suos per necessitatem distraxerunt, et ne ingenui barbaris venduntur neque ad transmarina ducantur.

Egli omette *suos*, che in effetti era superfluo¹²⁵. La prolissa Novella aveva una breve *Interpretatio*, che generalizzava l'emergenza, come faceva già la rubrica, e s'avvicinava così un po' più alle usanze barbariche. A proposito di ella G dice solamente¹²⁶:

Sed qui presumserint, VI uncias aureis se damnandos. t(theodosianus) l(ibro) III (tit) III.

Riferendosi al contenuto della rubrica, egli menziona solamente la multa relativamente lieve per il comportamento avido del compratore dei figli e rinvia al passo del Teodosiano, li ulteriormente a quello delle *Sententiae*. Così conservava tutte e tre le disposizioni, ma tralasciava le parti contraddittorie, in particolare quelle della novella.

- f) Secondo il diritto romano tardoantico e il Breviario, i senatori potevano esigere al massimo il 6 per cento di interessi all'anno per i crediti da loro concessi, cioè la metà del valore massimo degli interessi in generale; qualora si fossero fatti promettere una percentuale maggiore, anche il loro diritto alla restituzione del credito scadeva¹²⁷. A protezione dei senatori minorenni dalle frodi dei mutuatari, venne fatta un'eccezione a questo principio¹²⁸. G la omette¹²⁹, al pari dell'*Epitome* nel manoscritto di Vandalgario, quella egidiana e la *Lex Romana Curiensis*¹³⁰. L'*Epitome Fuldense* in relazione a ciò menziona soltanto il principio generale secondo cui le promesse formalmente espresse in un documento

¹²⁴ HÄNEL, LRV 290; P. M. MEYER (ed.), *Leges novellae ad Theodosianum pertinentes*, Berlin, 1905, 138, tenendo presente la versione originale, omette *suos per necessitatem*, giusto?

¹²⁵ HÄNEL, LRV 291 col. 1; ma prima di *ne* aggiunge un *ut* superfluo; forse era il risultato di una dittografia e una corruzione successiva del secondo *et a ut*.

¹²⁶ HÄNEL, LRV 292 col. 2.

¹²⁷ LRV C.Th. 2.33.4 (a. 405, Arcadius) e IT. Ma questo limite dev'essere introdotto già prima, come lo stesso Arcadio aveva stabilito un'eccezione ott'anni prima, vd. subito.

¹²⁸ LRV C.Th. 2.33.3 (a. 397) e IT.

¹²⁹ HÄNEL, LRV 71 col. 2; conseguentemente continua a 2.33.4: *III SENATORES* (scrittura rossa) *usuram medietatem ...*, dunque conta la quarta disposizione nel Breviario come terza.

¹³⁰ LIEBS, *Legis* cit., (nt. 10), 32; HÄNEL, LRV 70 col. 2; MEYER-MARTHALER, *Lex Romana* cit., (nt. 48), 105.

devono essere mantenute¹³¹. L'*Epitome monachi* e quella *Parisina* riprendono l'eccezione per intero¹³².

- g) Il Breviario aveva recepito una disposizione sul *quinquevirale iudicium*¹³³, un tribunale dei pari innanzi al quale andavano trattati i reati commessi dai senatori romani. L'*Interpretatio* a questa norma¹³⁴ iniziava brevemente con *cum ... aliquis audiendus est*, affrontando solo in seguito, e in modo indiretto, il tema della competenza personale. Circa la questione relativa alla selezione dei giudici, si dice *quinque nobiles viri ... de reliquis sibi similibus*, quindi cinque nobili scelti tra i pari dell'accusato. L'aggettivo *nobilis* aveva il significato specifico di 'appartenente a una famiglia senatoria'¹³⁵.

G dice¹³⁶, iniziando come spesso fa nel modo tipico delle rubriche:

Senatoris accusati (sc. crimen) a quibus iudicibus audiatur. Id est quinque nobilissimis viris et de reliquis militibus sortibus electis.

Egli rende subito chiara la competenza esclusiva per i senatori; a tal fine deve essersi rifatto al testo-base. Nel suo mondo, i discendenti delle antiche casate senatorie erano senz'altro senatori¹³⁷. Quanto alla nobiltà dei giudici, esso accresce i *nobiles viri* citati nel modello in *nobilissimi viri*, il che non segnalava, come nel tempo dell'impero romano, membri della famiglia imperiale, ma origine dalle antiche famiglie senatorie romane. Al fianco dei quali Romani, però, G pone *et (quinque) de reliquis militibus*; ciò probabilmente dovevano essere Franchi, lì probabilmente Grandi Franchi.

Le epitomi *monachi*, *Parisina* ed *Aegidii* si attengono solamente all'*Interpretatio*; l'*Epitome Aegidii* accorcia la disposizione, mentre le altre due la sintetizzano con parole proprie¹³⁸, per quanto tutte e tre fraintendano l'*Interpretatio*. L'*Epitome Fuldense* e la *Lex Romana Curiensis* omettono la

¹³¹ LIEBS, *Scintilla* cit., (nt. 10), 230 ss.

¹³² HÄNEL, *LRV* 71 coll. 3 e 1.

¹³³ *LRV* C.Th. 2, 1, 12 = (a. 423). Non ripreso nel Breviario: C.Th. 1.6.11, un'altra parte di quella legge, e C.Th. 9.1.13 (a. 376), la legge di Graziano che aveva introdotto quel tribunale, A. FLACH, *Das iudicium quinquevirale im Werdegang senatorischer Strafgerichtsbarkeit*, in *ZRG RA*, 113, 1996, 358–376, 368 ss.; cfr. LIEBS, *Gallien* cit., (nt. 30), 226.

¹³⁴ *LRV* IT 2.1.12.

¹³⁵ *Der Neue Georges* (hg. T. BAIER, bearb. T. DÄNZER), Darmstadt, 2013, II, 3273 s.v. *nobilis* II; B. CONRAT, *Breviarium* cit., (nt. 51), 589, non traduce *nobiles viri*.

¹³⁶ HÄNEL, *LRV* 35 col. 2.

¹³⁷ K. F. STROHEKER, *Der senatorische Adel im spätantiken Gallien*, Tübingen, 1948, 106–137.

¹³⁸ Hänel, *LRV* 35 coll. 3 e 1; 34 col. 2.

disposizione¹³⁹, mentre l'epitome nel manoscritto di Vandalgario riprende il suo modello alla lettera¹⁴⁰. G è l'unico fra gli epitomatori del Breviario a comprendere ciò che la disposizione del Breviario prevedeva e questo l'induce d'adattarsi ai nuovi rapporti di forza ampliando la platea dei giudici¹⁴¹, un risultato autonomo degno di nota.

3.4. Diritto di famiglia

- a) Costantino aveva introdotto il principio¹⁴² secondo cui chi avesse rotto un fidanzamento non poteva chiedere indietro i regali che avesse già consegnato, mentre lo stesso o la stessa doveva consegnare e trasferire in proprietà alla donataria o al donatario il regalo formalmente promesso ma non ancora dato. A questo proposito G dice:

II. Post sponsalicia celebrata si vir sponsam aut sponsa virum contemnat, res solemniter traditas ad sponse dominium, quem accipere noluit, transferendas, simili modo et de viris formassit.

Egli si occupa solamente del caso in cui la proprietà di un regalo non sia stata ancora trasferita nonostante la sua consegna, caso che il suo modello, l'*Interpretatio* e già la costituzione comprendono solamente a margine. Per altro verso, G considera anche il caso in cui la rottura del fidanzamento avvenga per parte della ragazza, caso che l'*Interpretatio* ha ommesso, un po' sconsideratamente rinviando a ciò che segue¹⁴³.

- b) Il marito tradito che non avesse immediatamente divorziato dalla moglie colta in adulterio, secondo il diritto romano, doveva essere punito per lenocinio, disposizione recepita del Breviario¹⁴⁴. Secondo G, invece, egli diviene solamente *infamis*¹⁴⁵, una notevole attenuazione della pena. L'*Epitome Fuldense*, quella *Aegidii* e la *Lex Romana Curiensis* omettono questa disposizione¹⁴⁶, l'*Epitomi*

¹³⁹ MEYER-MARTHALER, *Lex Romana* cit., (nt. 48), 51.

¹⁴⁰ LIEBS, *Legis* cit., (nt. 10), 25.

¹⁴¹ Secondo CONRAT, *Geschichte* cit., 231 nt. 11, era un malinteso, secondo me a torto.

¹⁴² C.Th 3.5.2 (a. 319) con IT, contato come nel Breviario. LRV C.Th. 3.5.8 (= C.Th. 3.5.13, a. 428) non richiedeva più la tradizione nel caso di regali di fidanzamento.

¹⁴³ IT 3.5.2 frase 3; LRV C.Th. 3.5.3 e 4 lasciavano libertà alle fidanzate di rompere il fidanzamento soltanto in determinati casi.

¹⁴⁴ LRV *Pauli Sent.* 2.27.2 (= PS. 2.26.8); cf. MOMMSEN, *Strafrecht* cit., (nt. 37), 700 e nt. 4.

¹⁴⁵ HÄNEL, *LRV* 373 col. 1.

¹⁴⁶ LIEBS, *Scintilla* cit., (nt. 10), 128; HÄNEL, *LRV* 372 col. 2; MEYER-MARTHALER, *Lex Romana* cit., (nt. 48), 515 (LRC 26).

monachi e quella nel manoscritto di Vandalgario, invece, la riprendono nella sua interezza¹⁴⁷.

3.5. Diritto delle obbligazioni

- a) Il Breviario ha ripreso dal titolo *Ad legem Rhodiam* delle *Pauli Sententiae* cinque *sententiae*¹⁴⁸. Mentre le altre epitomi ne conservano almeno una¹⁴⁹, G le omette tutte, mantenendo però la rubrica, trādita come *VII Ad legem Rhodiam de nauticis*¹⁵⁰, dunque in una versione ampliata, che oltre a questa, è presente solo nella più giovane *Epitome Aegidii*¹⁵¹. Forse le cinque disposizioni conservate gli appaiono troppo ingarbugliate? Probabilmente il luogo dell'attività di G era così lontano dal mare, che egli deve aver trovato inutile occuparsi di tali questioni giuridiche. Nel regno franco, ciò era vero per le sue aree orientali, incluso il nord della Burgundia¹⁵². La *Lex Romana Curiensis*, applicabile ai Romani della Rezia curiense, abitanti ugualmente lontani dal mare, pur non avendo ommesso il testo di questo titolo, inverte il contenuto, sostituendo alla compensazione delle perdite causate dal lancio di merci a mare la compensazione del premio anticipato di ricupero nel caso di navigazione nei fiumi, laghi e mari¹⁵³.
- b) Secondo il Breviario, un socio era responsabile nei confronti degli altri soci per *culpa vel fraus*¹⁵⁴, secondo G, invece, solo per *fraus*¹⁵⁵. Ma questo forse risulta d'una corruzione del modello, poiché due vecchi manoscritti del Breviario hanno *culpa socii de fraude* invece di *culpa socii vel fraude*, e il modello di G può essere appartenuto a questa famiglia di manoscritti¹⁵⁶. Le altre epitomi seguono il Breviario¹⁵⁷. Anche secondo le Istituzioni di Giustiniano, il socio

¹⁴⁷ HÄNEL, *LRV* 373 col. 2; LIEBS, *Legis cit.*, (nt. 10), 85.

¹⁴⁸ HÄNEL, *LRV* 358. A suo tempo anche questo titolo presumibilmente conteneva più *sententiae*.

¹⁴⁹ HÄNEL, *LRV* 359 coll. 1 e 2; 358 col. 2; LIEBS, *Scintilla cit.*, (nt. 10), 122; *Legis cit.*, (nt. 10), 82; MEYER-MARTHALER, *Lex Romana cit.*, (nt. 48), 493 (LRC 24.7) senza nuova rubrica.

¹⁵⁰ HÄNEL, *LRV* 359 col. 1; a ciò vd. SCHWERIN, *Die Epitome cit.*, (nt. 2), 173 giù.

¹⁵¹ HÄNEL, *LRV* 358 col. 2.

¹⁵² P. e. diritto marittimo in Friburgo non è insegnato, ma in Gottinga e Amburgo.

¹⁵³ MEYER-MARTHALER, *Römisches Recht in Rätien cit.*, (nt. 24), 195 a LRC 24.7.

¹⁵⁴ *LRV Pauli Sent.* 2.16.1.

¹⁵⁵ HÄNEL, *LRV* 365 col. 1.

¹⁵⁶ Berlino, SPK Phill. 1761, sec. VI/VII, e Monaco, BSB cod. Lat. 22501, sec. VII, vd. SECKEL-KÜBLER, *cit.*, (n. 52,) II 1, 1911, 47 nt. 5, certamente una depravazione, ma è possibile che questa si trovasse anche nel modello di G e egli raccorciava che aveva trovato a un nudo *fraude*.

¹⁵⁷ Le Epitomi *Fuldense*, presso Vandalgario e *monachi* testualmente, LIEBS, *Scintilla cit.*, (nt. 10), 306; *Legis cit.*, (nt. 10), 83; HÄNEL, *LRV* 365 col. 2; la *Aegidii* l'accorciava per negli-

non era responsabile per ogni *culpa*, ma – tranne che per il caso di *fraus* – rispondeva solo per la *diligentia quam in suis*¹⁵⁸.

3.6. Diritto penale privato

Già le *Pauli Sententiae* non fornivano una chiara informazione circa la sanzione per il caso di furto non manifesto ma provato in qualche modo (*furtum nec manifestum*). Sin dalle Dodici Tavole, il ladro doveva versare al derubato il doppio del valore della cosa rubata¹⁵⁹; a quanto sembra, era conoscenza comunissima, non se ne parlava¹⁶⁰. Il Breviario segue il suo modello e menziona la sanzione prevista solo per il caso di furto manifesto (*furtum manifestum*): il quadruplo (*quadruplum*), nonché quella del triplo per il caso di furto dissimulato (*furtum conceptum*) – se la cosa rubata fosse stata ritrovata, dopo una perquisizione, presso un soggetto non chiaramente il ladro; e una sanzione della medesima entità per il caso di refurtiva nascosta presso terzi ignari (*furtum oblatum*), sanzione che colpiva colui che aveva nascosto la refurtiva presso un altro¹⁶¹. Nella pratica, questi ultimi due casi già dall'età severiana non avevano più un'ampia rilevanza¹⁶².

G offre vi la seguente informazione¹⁶³:

III. Furti manifesti pena quadrupli est et ipsius rei redibicio, nec manifesti tripli et ipsius rei redibicio, concepti quod supra, oblatae que supra.

Nel caso di furto non manifesto (*furtum nec manifestum*), il ladro era obbligato a restituire al derubato la refurtiva, e inoltre doveva pagare una sanzione pecuniaria pari al triplo del valore della cosa, non il doppio, e dunque nel complesso restituire quattro volte. Il doppio (*duplum*) del diritto romano classico ed epicles-

gentia, *ibid.* 364 col. 2; la *Lex Romana Curiensis* più ampiamente, MEYER-MARTHALER, *Lex Romana* cit., (nt. 48), 501 (LRC 24.13), a ciò *Römisches Recht in Rätien* cit., 189 nt. 484.

¹⁵⁸ D. LIEBS, *Römisches Recht*, Göttingen, 2004⁶, 250–252.

¹⁵⁹ Lex XII tab. 8.16. Nel titolo relativo delle *Sententiae*, PS. 2.31.25 (= LRV *Pauli Sent.* 2.32.24) solo nel ramo della affine *a^o arborum furtim caesarum*, LIEBS, *Klagenkonkurrenz* cit., (nt. 103), 203; PS. 5.18.1 (LRV 5.20.1) menziona *aut in duplum* solo per incidenza in un altro nesso senza manifestare che pensa di *furtum nec manifestum*.

¹⁶⁰ Vd. PS. 2.31.13s.; il titolo *De furtis* delle *Sententiae* eccezionalmente è tramandato completo per il manoscritto di Besançon, nel frattempo scomparso.

¹⁶¹ LRV *Pauli Sent.* 2.32.16 ss. (= PS. 2.31.13 s., la trasmissione di 17 = 14 è disturbata, vd. SECKEL-KÜBLER cit., 66 ntt. 8 ss.).

¹⁶² KASER, *Das römische Privatrecht* II cit., (nt. 105), 433 ss. (§ 272 I) e ntt. 8 e 17. Nelle costituzioni imperiali non si trovano, neanche nei rescritti ai privati, che riflettono ottimamente la pratica quotidiana e sono conservati in gran numero dai Severi fino a Diocleziano.

¹⁶³ HÄNEL, LRV 377 col. 1; §§ 3–14 del suo modello G ha omissio.

sico¹⁶⁴, a partire dal quinto secolo fu sostituito con il quadruplo (*quadruplum*), un livellamento¹⁶⁵. Una diversa questione è se la punizione di natura privatistica del furto e dell'*iniuria*, che a partire dal secondo secolo venivano puniti sempre più spesso come *crimina*¹⁶⁶, avesse ancora una qualche rilevanza. Notizie esplicite a tal proposito non ve ne sono, motivo per cui, però, a tale questione non può senz'altro darsi una risposta negativa. La via privatistica era vantaggiosa tanto per la vittima quanto per il reo. Nei diritti germanici, persino il legislatore germanico l'aveva prevista soprattutto per i reati più gravi; egli si occupava in particolare dei guidrigildi (*compositiones*), graduati secondo reato e status della vittima. G si ricollega a ciò, chiamando poco più tardi *composicio* la sanzione pecuniaria prevista dalla legge¹⁶⁷, un uso del termine estraneo al suo modello¹⁶⁸.

Le altre epitomi lasciano aperte le sanzioni previste per il *furtum nec manifestum*, così come già il Breviario¹⁶⁹. Con ciò non fanno nulla di sbagliato, ma non aiutano il loro lettore.

3.7. Diritto criminale

- a) Secondo il Breviario, a colui che avesse abusato del potere legato al proprio ufficio al fine di costringere un'indigena a contrarre un matrimonio con qualcuno della sua scorta era comminata una sanzione pecuniaria consistente in dieci libbre d'oro, nonché l'espulsione per due anni dalla provincia nella quale egli

¹⁶⁴ Vd. anche C. 6.2.11 (a. 293) e 19, tutte e due dal *Codex Hermogenianus* e formulate allora da Ermogeniano, T. HONORÉ, *Emperors and Lawyers. Second Completely Revised Edition. With a Palingenesia of Third-Century Imperial Rescripts*, Oxford, 1994, 175 e nt. 473, 181 e nt. 556 nonché *Palingenesia* no. 1942 e 2674; anche PS. 5.18.1 (LRV 5.20.1), vd. nt. 150.

¹⁶⁵ A ciò brevemente KASER, *loc. cit.*, 433 ss. (§ 272 I).

¹⁶⁶ D. 47.2.47 § 1 (Iul. 22 *dig.*) e a ciò LIEBS, *Klagenkonkurrenz* cit., (nt. 103), 160 ss.; D. 47.2.93 (Ulp. 38 *ad ed.*) e a ciò *ibid.* 272; sulla *iniuria* D. 47.10.45 (Hermog. 5 *iur. ep.*) – D. LIEBS, *Hermogenians iuris epitomae*, Göttingen, 1964, 102, a torto credeva che questo passo sia interpolato per C. 9.35.7 (a. 293), vd. soprattutto PS. 5.4.4 ss.; 8; 14; 17.

¹⁶⁷ Sotto VI e VIII a LRV PS. 2.32.21 e 24, HÄNEL, *LRV 377* col. 1; rettamente già CONRAT, *Geschichte* cit., 232 nt. 1.

¹⁶⁸ Nell'antico latino giuridico, *componere* resp. *compositio* certo poteva significare anche 'comporre una controversia giudiziaria, conciliarsi' risp. 'composizione', riuscita cedendo mutualmente, vd. D. 7.1.13 § 3 (Iul. presso Ulp. 18 *ad Sab.*), D. 50.16.230 (Paul. *l.s. ad s.c. Orf.*), PS. 1.6B.1a (trasmesso per D. 48.16.6 pr.), IG 1, e Giustiniano (C. 1.2.22 § 1, a. 529), ma non poteva designare una tariffa fissa.

¹⁶⁹ Alle Epitomi *monachi* e *Seldeni* HÄNEL, *LRV 377* coll. 2 e 3; all'*Epitome Fuldense* LIEBS, *Scintilla* cit., (nt. 10), 130; alla presso Vandalgario *Legis* cit., (nt. 10), 86; alla *Lex Romana Curiensis* MEYER, MARTHALER, *Lex Romana* cit., (nt. 48), 521 (LRC 24.28.6); la *Aegidii* omette tutte ammende per furto, HÄNEL, *LRV 376* col. 2.

esercitava il suo ufficio¹⁷⁰. G riprende la sanzione pecuniaria, e trasforma la pena accessoria in un generico *exilio deportando*¹⁷¹, che rappresentava l'adattamento più facile dopo che la suddivisione dell'impero in province era divenuta ormai obsoleta, ma per il reo questo significava un aggravamento della pena¹⁷².

- b) Quanto all'uccisione di un parente, il Breviario aveva comminato nella parte *Leges* come pena di morte aggravata di gettare il reo chiuso all'interno di un sacco in mare o, in alternativa, in altre acque mortali (*in quolibet gurgite*), nella parte *Ius* invece morte o sul rogo o nella arena dalle bestie¹⁷³. G sostituisce la pena comminata *in primis* dal suo modello con un generale *gravi pena puniendus*¹⁷⁴, del passo nel *Ius* esso recepisce solamente il rogo¹⁷⁵.

4. Riepilogo

G mantiene la sequenza dei titoli propria del Breviario. Talvolta riassume più disposizioni in una; oppure cambia loro di posto¹⁷⁶. Per la parte relativa al *Ius*, che nel Breviario occupa la metà dello spazio dedicato alla parte delle *Leges*, esso utilizza invece più spazio rispetto a quello occupato da quest'ultima¹⁷⁷. Inoltre G inserisce numerosi rinvii interni, un tratto che – in un'opera così stratificata come il Breviario – è particolarmente auspicabile, e che tuttavia in altre opere analoghe è tutt'al più presente solo sporadicamente¹⁷⁸.

Sotto il profilo linguistico, rispetto al suo modello – a prescindere da alcuni errori attribuibili alla trasmissione, sorti chiaramente più tardi –, questa *Epitome* è notevolmente libera e però accurata, anche in quanto G non si accontenta di mere parole-chiave e solo raramente di frammenti di frasi al posto di frasi intere. Anche in ragione di ciò, il testo originale si adatta ottimamente in un periodo anteriore al declino della cultura romana, che si colloca nel giro del sesto e nel settimo secolo – e ciò, nonostante il fatto che alcune deviazioni dal diritto romano volgare altrimenti attestato appaiono vistosamente libere, e tuttavia ragionevoli: la ghettizzazione dei

¹⁷⁰ LRV C.Th. 3.11.1.

¹⁷¹ HÄNEL, *LRV* 89 col. 2. Utile è anche il rinvio al titolo 6.

¹⁷² E. EWIG, *Die Merowinger und das Frankenreich*, Stuttgart, 1993², 97–102; R. SCHNEIDER, *Das Frankenreich*, München, 2001⁴, 41–50.

¹⁷³ LRV IT 9.12.1 e P 5.26.1.

¹⁷⁴ HÄNEL, *LRV* 187 col. 1.

¹⁷⁵ HÄNEL, *LRV* 437 col. 2.

¹⁷⁶ Prove in dettaglio da HÄNEL, *LRV* XXVIII e ntt. 62 ss.

¹⁷⁷ Vd. *supra* (1 verso la fine).

¹⁷⁸ Solo CONRAT, *Breviarium* cit., (nt. 51), rendeva uno sguardo d'insieme di tutte le disposizioni su una materia contenuta nelle diverse parti del Breviario; le glosse marginali a parti del manoscritto Lionese costituiscono solo i primi passi, vd. LIEBS, *Gallien* cit., (nt. 30), 217–220.

Giudei nell'alto medioevo, per quanto mi sembra testimoniata qui la prima volta, e la composizione del tribunale dei pari, competente per i misfatti commessi dai Romani di alto rango, non solo con Romani di rango senatorio, bensì inoltre con altrettanti Franchi¹⁷⁹. Solamente in questa *Epitome* ho trovato anche la limitazione della responsabilità del socio nei confronti degli altri soci alla frode¹⁸⁰. Talvolta G tiene conto anche delle disposizioni inserite nel Breviario solo in un momento successivo: una sanzione per l'incesto¹⁸¹, la comminazione della pena di morte per i Giudei che avessero acquistato schiavi non Giudei e li avessero resi dei proseliti¹⁸², e la finale professione di fede cattolica¹⁸³. Per altro verso, egli limita l'autonomia della giurisdizione interna alla Chiesa, garantita nel suo modello¹⁸⁴.

Tutto ciò, e soprattutto la qualità giuridica delle *summae*¹⁸⁵, depone a favore di un'origine risalente, da collocarsi più nel sesto che nel settimo secolo¹⁸⁶. Brevità e dizione indicano che il testo doveva originariamente servire all'autore quale supporto per le sue lezioni di diritto basate sul Breviario, oppure doveva servire a un uditore come promemoria. Quanto al luogo di produzione del testo, sembra significativo che G tanto omette il diritto della navigazione sul mare quanto che alla pena del sacco trascura il luogo di esecuzione principalmente menzionato nel suo modello, cioè il mare. Questi dettagli si adattano meglio alla parte orientale del regno dei Franchi, soprattutto al nord della Burgundia, meno alla Alemania.

¹⁷⁹ Vd. *supra* (III 1 a e 3 g).

¹⁸⁰ Vd. *supra* (III 5 b), anche nt. 148 colla riflessione che possibilmente è il risultato d'un brano corrotto nel modello.

¹⁸¹ C.Th. 3.12.1, vd. HÄNEL, *LRV XIX* e nt. 88; *loc. cit.*, 88, terze ntt. a e c, fornisce ampiamente informazioni sulla trasmissione nel Breviario; anche MOMMSEN, *Th cit.*, 150.

¹⁸² C.Th. 16.9.4 (nel Breviario: 16.4.2), vd. HÄNEL, *LRV XIX* e prima nt. *; MOMMSEN, *Th cit.*, 897.

¹⁸³ C.Th. 16.11.3 (nel Breviario: 16.5.3), vd. HÄNEL, *LRV XIX* e prima nt. **; MOMMSEN, *Th cit.*, 966. Ma non PS. 5.4.15, errato HÄNEL, *LRV XIX* e nt. 89 *, XXVIII e nt. 60, 419 col. 1, ma il quarto testo li correttamente starebbe in un posto più in basso, parallelamente a 15 (16).

¹⁸⁴ Vd. *supra* (III 2).

¹⁸⁵ Cfr. CONRAT, *Geschichte cit.*, 231 ss.: „der Eindruck ... kein ungünstiger“, „die Schrift ... einen durchaus sachgemäßen Inhalt liefert“.

¹⁸⁶ Cfr. LIEBS, *Gallien cit.*, 209.

